

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1158/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1158)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **12/10/1988**; Decisione del **15/12/1988**

Deposito del **29/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **11/01/1989**

Norme impugnate: D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54

Massime: **14135**

Atti decisi: **ordd. 183/1988, 244/1988, 245/1988, 246/1988 e 247/1988**

N. 1158

## ORDINANZA 15-29 DICEMBRE 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e dell'art. 700 cod. proc. civ., promossi con ordinanze emesse: (n. 1 ord.) dal Pretore di Mineo il 27 gennaio 1988 e (nn. 4 ordd.) dal Pretore di Trieste il 12 gennaio e il 9 febbraio 1987, iscritte rispettivamente ai nn. 183, 244, 245, 246 e 247 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle G.U. della Repubblica nn. 20 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Zecchin Guido e di de Leitenburg Eleonora nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Mineo, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 (R.O. n. 183/1988) in causa tra Farruggio Giovanni contro il Ministero delle Finanze, e Ufficio II.DD. di Caltagirone, avente ad oggetto il pagamento di imposte relative all'anno 1979, iscritte a ruolo nonostante il ricorso alla Commissione Tributaria e la sospensione della loro riscossione coattiva, dopo avere sospeso l'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui vietano al giudice, investito della opposizione all'esecuzione proposta dal debitore della imposta, di sospendere l'esecuzione, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione e, nel merito, per la sua infondatezza;

che il Pretore di Trieste, con quattro ordinanze emesse il 12 gennaio ed il 9 febbraio 1987, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale anche egli dopo avere ordinato la sospensione dell'esecuzione coattiva dei tributi, dopo che era stato impugnato l'accertamento;

che la parte costituita ha concluso per l'accoglimento della questione, mentre l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità e, nel merito, per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento per l'evidente connessione;

che le questioni, sollevate dopo che i giudici rimettenti hanno disposto la sospensione della esecuzione, devono essere dichiarate inammissibili per mancanza del prescritto requisito della rilevanza, avendo i giudici remittenti esaurito il loro potere (Ordd. nn. 426/1987; 142/1988 e 916/1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53, 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., dai Pretori di Mineo e Trieste con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*